

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-4597 del 09/09/2022  |
| Oggetto                     | ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: WORKDIAMOND S.R.L. ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI DISCHI DIAMANTATI SVOLTA IN COMUNE DI CAORSO (PC) - VIA DEL COMMERCIO N. 9 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2022-4811 del 09/09/2022   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza  |
| Dirigente adottante         | ANNA CALLEGARI   |

Questo giorno nove SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: WORKDIAMOND S.R.L.

ATTIVITÀ: PRODUZIONE DI DISCHI DIAMANTATI SVOLTA IN COMUNE DI CAORSO (PC) - VIA DEL COMMERCIO N. 9

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenda Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

#### Premesso che:

- con Determinazione dirigenziale n. 1421 del 24/07/2008, la Provincia di Piacenza ha autorizzato, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, la ditta WORKDIAMOND S.R.L. (C. FISC. 00396440331) ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione utensili diamantati svolta nello stabilimento sito in comune di Caorso, via del Commercio n. 9;

**Atteso** che, nel caso di rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, è fatto obbligo ai gestori degli impianti di presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

#### Viste:

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n° 59/2013, dalla ditta WORKDIAMOND S.R.L. (C. FISC. 00396440331), trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Caorso in data 20/06/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 101325, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione di dischi diamantati" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Caorso, via del Commercio n. 9, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06, derivanti da modifica sostanziale dello stabilimento;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 104836 del 24/06/2022;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 128515 del 3/08/2022;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 12 del 5/09/2022 Sinadoc 23028/2022) risulta che:

- le modifiche richieste sono le seguenti:
  - sostituzione di una delle due sinterizzatrici presenti con una nuova;
  - sostituzione di uno dei quattro impianti di saldo brasatura con uno nuovo;
  - eliminazione dell'attività lavaggio anime;
  - revisione del reparto molatura, con inserimento di nuovi bracci di aspirazione;
  - ammodernamento del sistema di abbattimento di E3;
- a seguito delle modifiche, le emissioni convogliate risulteranno le seguenti:
  - E1 a presidio della sala polveri (banco aspirato 1, dosatore, miscelatore 1, miscelatore 2, miscelatore 3 e miscelatore 4, pavimento), della pressatura a freddo (banco aspirato 2, pressa a freddo 1, pressa a freddo 2, pressa a freddo 3, pressa a freddo 4, pavimento) e del montaggio stampi (banco aspirato 3 e banco aspirato 4, pavimento)
  - E2 a presidio della sinterizzazione (banco aspirato 5, pressa 15 t, forno, sinterizzatrice 1, sinterizzatrice STV813E15), della saldatura e montaggio segmenti (saldobrasatrice 1, saldobrasatrice 2, saldo brasatrice BRM2002) e delle riparazioni e saldature speciali (saldobrasatrice 4, banco saldatura manuale);
  - E3 a presidio di molatura e raggiatura (sabbiatrice, raggiatrice, buratto, mola da banco – n. 13 postazioni di molatura);
  - E4 a presidio della verniciatura;
  - E5 a presidio della passivazione dei prodotti verniciati, tramite lampade ad infrarossi; gli inquinanti sono abbattuti tramite filtro elettrostatico e filtri a carbone attivo;
- le aspirazioni a pavimento dei reparti sala polveri, pressatura a freddo e montaggio stampi servono a captare polveri eventualmente depositate a terra, per mantenere gli ambienti di lavoro sempre più puliti e salubri;
- i sistemi di aspirazione a presidio degli impianti che generano le emissioni E1, E2 ed E3 sono dimensionati in modo che i macchinari possano lavorare anche non contemporaneamente; tutte le canalizzazioni che confluiscono in E1, E2 ed E3 sono dotate di serrande per evitare la diluizione dell'effluente gassoso;
- risultano presenti emissioni diffuse dalla rettificazione e dalla marchiatura mole con laser;
- la rettificazione rientra tra gli impianti di cui alla lettera a) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, non soggetti ad autorizzazione in base a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- la marchiatura mole con laser è svolta tramite una marchiatrice automatica, in una cabina chiusa ermeticamente: i fumi generati dalla lavorazione sono aspirati ed inviati ad un sistema di abbattimento (comprensivo di carboni attivi), che reimmette l'aria aspirata e filtrata in ambiente di lavoro; l'emissione viene ritenuta, quindi, tecnicamente non convogliabile;
- il consumo di prodotti vernicianti e diluenti indicato è pari a 2400 kg/anno, per un input di COV pari a 2100 kg/anno;
- la pulizia delle attrezzature per verniciatura avviene nella cabina generante l'emissione E4, con aspirazione attiva;
- in considerazione delle materie prime impiegate, risulta applicabile quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06: al proposito viene specificato che, al momento, non sono disponibili sul mercato prodotti meno pericolosi che possano sostituire quelli in uso, garantendo la stessa qualità del prodotto finito, destinato ai settori di lavorazione dei materiali lapidei e dei metalli;

**Atteso** che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

**Considerato che**, con nota prot. n. 107781 del 29/06/2022, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Rilevato che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 228462 del 25/08/2022 (prot. Arpae n. 139376) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con richiamata la necessità di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - l'impianto di aspirazione dei fumi di saldatura e delle polveri di molatura sia dimensionato tenendo conto che per ogni punto di captazione la velocità media dell'aria nella sezione d'ingresso deve risultare uguale o maggiore a 1,0 m/s, con nessun punto avente velocità inferiore a 0,6 m/s. Si dovranno inoltre evitare correnti d'aria interferenti con la captazione;
- nota prot. n. 140010 del 26/08/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;

**Atteso che:**

- il Comune di Caorso, convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 107781 del 29/06/2022, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera) relativamente alla decisione oggetto della Conferenza;
- si considera pertanto acquisito l'assenso senza condizioni dell'Amministrazione comunale, come previsto dall'art. 14 bis della L.241/90, ferme restando le responsabilità dell'amministrazione per l'assenso reso ancorchè implicito;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### **ASSUME**

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### **DISPONE**

- 1. di adottare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 - l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta "WORKDIAMOND S.R.L." (C.F. 00396440331), con sede legale in Caorso, via del Commercio n. 9, per l'attività di "produzione di dischi diamantati" svolta in comune di Caorso, via del Commercio n. 9, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
  - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 2. di stabilire**, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE N. E1 SALA POLVERI, PRESSATURA A FREDDO, MONTAGGIO STAMPI**

|   |       |                    |
|---|-------|--------------------|
| Portata massima                               | 17000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera                    | 8     | h/g                |
| Durata massima annua                          | 226   | gg/anno            |
| Altezza minima                                | 11    | m                  |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: |       |                    |
| Polveri                                       | 2     | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Cobalto                                       | 0,1   | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Sistema di abbattimento:                      |       | Filtro a cartucce  |

#### **EMISSIONE N. E2 SINTERIZZAZIONE, SALDATURA E MONTAGGIO SEGMENTI, RIPARAZIONI E SALDATURE SPECIALI**

|  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima  | 12000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera   | 8     | h/g                |
| Durata massima annua   | 226   | gg/anno            |
| Altezza minima   | 11    | m                  |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:                            |       |                    |
| Polveri  | 2     | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Cobalto  | 0,1   | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) – per la sola saldatura | 5     | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Monossido di carbonio – per la sola saldatura                            | 10    | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Sistema di abbattimento:   |       | Filtro a tasche    |

#### **EMISSIONE N. E3 MOLATURA E RAGGIATURA**

|   |      |                           |
|---|------|---------------------------|
| Portata massima                               | 3000 | Nm <sup>3</sup> /h        |
| Durata massima giornaliera                    | 3    | h/g                       |
| Durata massima annua                          | 226  | gg/anno                   |
| Altezza minima                                | 11   | m                         |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: |      |                           |
| Polveri                                       | 2    | mg/Nm <sup>3</sup>        |
| Cobalto                                       | 0,1  | mg/Nm <sup>3</sup>        |
| Sistema di abbattimento:                      |      | Ciclone + filtro a tasche |

#### **EMISSIONE N. E4 CABINA DI VERNICIATURA**

|  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima                                | 16000 | Nm <sup>3</sup> /h |
| Durata massima giornaliera                     | 4     | h/g                |
| Durata massima annua                           | 226   | gg/anno            |
| Altezza minima                                 | 11    | m                  |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  |       |                    |
| Polveri  | 3     | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 20    | mg/Nm <sup>3</sup> |
| Sistema di abbattimento:                       |       | Velo d'acqua       |

#### **EMISSIONE N. E5 CABINA DI PASSIVAZIONE**

|  |      |   |
|--|------|---|
| Portata massima                                | 3000 | Nm <sup>3</sup> /h                        |
| Durata massima giornaliera                     | 4    | h/g                                       |
| Durata massima annua                           | 226  | gg/anno                                   |
| Altezza minima                                 | 11   | m   |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  |      |   |
| Polveri  | 3    | mg/Nm <sup>3</sup>                        |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 20   | mg/Nm <sup>3</sup>                        |
| Sistema di abbattimento:                       |      | Filtro elettrostatico +<br>carbone attivo |

- a) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare:
- le operazioni di lavaggio attrezzature per verniciatura devono avvenire nella cabina generante E4 con aspirazione attiva;
  - l'impianto di aspirazione dei fumi di saldatura e delle polveri di molatura deve garantire che, per ogni punto di captazione, la velocità media dell'aria nella sezione d'ingresso risulti uguale o maggiore a 1,0

m/s, con nessun punto avente velocità inferiore a 0,6 m/s. Devono inoltre essere evitate correnti d'aria interferenti con la captazione;

- b) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio delle attrezzature) pari a 11 kg/giorno, calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto d), per un input annuo massima di COV pari a 2100 kg/anno;
- c) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio delle attrezzature) e sui rifiuti contenenti COV, evidenziante l'input annuo di COV ed una stima dell'emissione totale annua di COV dell'intero stabilimento. Tale relazione deve essere tenuta a disposizione dei competenti organi di controllo;
- d) i giorni e le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, passivazione (emissioni E4 ed E5), i consumi mensili dei prodotti vernicianti, diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio delle attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- e) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259**; per quanto riguarda l'accessibilità, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- f) per i punti di prelievo collocati in quota, non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli, preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

|                      |  |
|----------------------|--|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |
| Quota >15 m          | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante  |

- g) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota all'interno della postazione di lavoro protetta;
- h) a lato della postazione di lavoro deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature, fino al punto di prelievo collocato in quota;
- i) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
  - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- j) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- k) fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E4 ed E5, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici a dette emissioni rispettando il consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti indicato sopra;
- l) i monitoraggi da effettuarsi a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2 ed E3 devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere espletati secondo le modalità di seguito indicate;
- m) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013;
  - **umidità** - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O): UNI EN 14790:2017;
  - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
  - **metalli**: UNI EN 14385:2004, ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723, US EPA Method 29;
  - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
  - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
  - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
- n) per i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri sopra riportati;
- o) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- p) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
- q) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- r) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- s) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale, un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
  - per metodi automatici, un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- t) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- u) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpa di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni devono essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- v) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal

gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

- w) i sistemi di abbattimento (compresi quelli a presidio delle emissioni diffuse derivanti dalla marcatura laser) devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- x) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- y) in ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC), o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
  - la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
  - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi di messa a regime degli impianti generanti le emissioni E1, E2 ed E3, finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ed effettuati in giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- z) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- aa) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

**3. di fare salvo** che la Ditta:

- deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- è tenuta agli obblighi derivanti da quanto disposto dal comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06;

**4. di demandare** al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo, ai sensi del DPR 59/2013;

**5. di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperimento dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

**6. di dare atto che:**

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Caorso, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Caorso sulla base del presente atto, sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera citata in premessa;



- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico del Comune di Caorso;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

#### **7. di rendere noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**